



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

## Decreto rettorale, 13 ottobre 2010, n. 1033 (prot. n. 64191)

### Regolamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio di beni culturali.

#### IL RETTORE

- VISTO l'articolo 28 bis dello Statuto dell'Università di Firenze, pubblicato nella G.U. n. 40 del 16 febbraio 2008, che prevede un Regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione che detti disposizioni circa le modalità di costituzione e il funzionamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio di beni culturali;
- ATTESA la necessità di redigere il regolamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio di beni culturali, in conformità all'intervenuta riforma statutaria;
- VISTO il parere favorevole reso in merito dal Comitato Tecnico Amministrativo con nota prot. n. 42526 del 29 giugno 2010;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 settembre 2010;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2010;

#### DECRETA

l'emanazione del **Regolamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio di beni culturali** nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante. Il suddetto regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Università di Firenze.

Firenze, **13 ottobre 2010**

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

*Dott. Vincenzo De Marco*

#### IL RETTORE

*Prof. Alberto Tesi*

### Regolamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali

#### Articolo 1

##### *Finalità e requisiti*

1. Ai sensi dell'articolo 28 bis dello Statuto, possono essere costituiti Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio di beni e reperti scientifici e culturali, nonché per l'eventuale formazione alla ricerca relativa ai medesimi (d'ora in poi denominati Centri).
2. Requisiti essenziali per la costituzione e la permanenza in essere dei Centri sono:
  1. la presenza, nel patrimonio dell'Università, di collezioni di reperti scientifici, di patrimoni librari o di fondi archivistici di notevole interesse culturale, che per essere adeguatamente conservati e valorizzati richiedano l'esercizio di una attività continuativa a carattere specialistico;
  2. l'impossibilità di assolvere tale attività tramite altre unità amministrative dell'Ateneo.



## **Articolo 2** **Costituzione**

1. I Centri possono essere costituiti su proposta di uno o più Dipartimenti dell'Ateneo.
2. Tale proposta deve indicare:
  1. la denominazione del Centro;
  2. la finalità del Centro;
  3. le risorse necessarie per il funzionamento del Centro;
  4. la proposta di Statuto del Centro.
3. La costituzione del Centro è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, previa verifica da parte di quest'ultimo della sussistenza di una dotazione adeguata ai compiti d'istituto che la struttura si propone di svolgere.
4. Lo Statuto è approvato dal Senato contestualmente alla delibera di cui al comma precedente.
5. I Centri sono costituiti con decreto del Rettore.
6. Ai Centri è attribuita autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

## **Articolo 3** **Organi del Centro**

1. Sono organi necessari del Centro il Direttore e il Comitato di Gestione. Essi sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, sentiti i Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del Centro, fra docenti e ricercatori confermati dell'Università.
2. Il Direttore rappresenta il Centro, ne promuove e ne coordina le attività istituzionali e svolge le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto del Centro. Dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
3. Il Comitato di Gestione è l'organo d'indirizzo e di programmazione della attività del Centro ed è composto da non meno di tre e non più di sei membri. Nel caso che lo Statuto non preveda l'istituzione di un Comitato Scientifico, del Comitato di Gestione possono far parte, oltre ai membri suddetti, fino a due studiosi di chiara fama italiani o stranieri, nominati secondo le stesse procedure di cui al comma 1. Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni.
4. Lo Statuto del Centro può inoltre prevedere l'istituzione di un Consiglio Scientifico e di un Responsabile Tecnico.
5. Il Consiglio Scientifico è l'organo di consulenza scientifica del Centro; è presieduto dal Direttore ed è composto da non meno di tre e da non più di otto studiosi di chiara fama, italiani o stranieri, nominati dal Comitato di Gestione su proposta del Direttore.
6. Il Responsabile Tecnico è incaricato del funzionamento dei servizi del Centro ed assume la responsabilità dei beni e del patrimonio del Centro stesso, altrimenti di competenza del Direttore. Il Responsabile Tecnico è nominato dal Direttore Amministrativo nell'ambito del personale tecnico dell'Università.

## **Articolo 4** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Centri di Ateneo già esistenti che si riconoscano nel profilo indicato nell'articolo 1 possono richiedere la loro costituzione quali Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali, secondo le norme previste dall'articolo 2, accompagnando la proposta con l'indicazione di uno o più Dipartimenti ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 comma 1. A detti Centri, se approvati secondo quanto previsto all'articolo 2 comma 3, è



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

concesso di mantenere la denominazione attuale.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa, statale e di Ateneo, vigente in materia.